

La Mediazione Tributaria



▪ Di che si tratta?

E' un procedimento che deve essere obbligatoriamente attivato prima di portare (eventualmente) all'esame del giudice una controversia.

▪ A cosa serve?

E' uno strumento deflativo del contenzioso volto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza necessità di ricorrere al giudice.

▪ Quali sono i vantaggi?

Ottenere sistematicamente dall'Agenzia delle entrate una risposta scritta e motivata in merito ad eventuali vizi dei propri atti, con possibilità di chiudere il rapporto e ottenere una **riduzione delle sanzioni al 40%** delle somme irrogabili.

▪ A quali controversie è applicabile?

A tutte le potenziali controversie di **valore non superiore a 20.000 euro**, relative ad atti suscettibili di impugnazione avanti le Commissioni tributarie provinciali, emessi dall'Agenzia delle entrate e notificati dal **2 aprile 2012**.

Il valore della controversia potenziale va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'**importo del tributo** contestato dal contribuente, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

▪ Quali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?

- ✓ avviso di accertamento
- ✓ avviso di liquidazione
- ✓ provvedimento che irroga le sanzioni
- ✓ ruolo

- ✓ rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- ✓ diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
- ✓ ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

▪ Quando la mediazione non è possibile?

La mediazione è improponibile in caso di impugnazioni:

- ✓ di valore superiore a 20 mila euro
- ✓ di valore indeterminabile
- ✓ riguardanti attività dell'Agente della riscossione
- ✓ riguardanti atti non impugnabili
- ✓ di atti in cui non è legittimata passivamente l'Agenzia delle entrate
- ✓ di atti notificati prima del 1° aprile 2012
- ✓ di rifiuti taciti di rimborso con riferimento ai quali alla data del 1° aprile 2012 siano già decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso
- ✓ riguardanti recupero di aiuti di Stato
- ✓ di provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21 ("Sanzioni accessorie") del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
- ✓ riguardanti istanze di cui all'articolo 22 ("Ipoteca e sequestro conservativo") del D.Lgs. n. 472 del 1997
- ✓ del diniego della chiusura delle liti fiscali "minori" pendenti prevista dall'articolo 39, comma 12 del DL n. 98 del 2011.

▪ Come e quando si propone?

Il procedimento di mediazione si propone notificando apposita istanza alla Direzione (provinciale o regionale) che ha emanato l'atto nel termine previsto per il ricorso.

All'istanza, nella quale va riportato il contenuto integrale dell'eventuale ricorso, deve essere altresì allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare in giudizio.

L'istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Non è soggetta all'imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

La mancata presentazione dell'istanza è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza di mediazione va presentata anche qualora sia stata precedentemente presentata istanza di accertamento con adesione.

La mediazione è gestita dagli Uffici Legali, che operano come strutture diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti impugnabili. Gli Uffici Legali sono istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale e presso il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

L'ufficio Legale, all'esito dell'istruttoria, può accogliere o rigettare l'istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione. L'istanza di mediazione viene valutata, se del caso, in contraddittorio con il contribuente, in base all'incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente della riduzione delle sanzioni amministrative al 40%.

Tale beneficio può essere riconosciuto anche se si conviene che il contribuente debba pagare interamente l'imposta.

L'accordo di mediazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni, dalla sottoscrizione, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo. Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F 24.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

▪ Ricorso alla Commissione tributaria

In caso di esito negativo della mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio nei 30 giorni successivi alla data in cui riceve il provvedimento di risposta dell'Ufficio o, comunque, decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di mediazione da parte dell'Ufficio.

La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del "ricorso con istanza".

Se il procedimento di mediazione si conclude con esito negativo, nell'eventuale successivo giudizio tributario la parte soccombente è condannata, altresì, a pagare una somma pari al 50% delle spese di giudizio, a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

La Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a rifiutare la proposta di mediazione.

Alla mediazione tributaria non si applica l'istituto della conciliazione giudiziale.

▪ Normativa e prassi

- Articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Articolo 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 989
- Circolare n. 9 del 19 marzo 2012 – Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative.

INDIRIZZI UTILI:

Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Treviso

Piazza delle Istituzioni n. 4 – 31100 TREVISO

Tel. 0422/1914157-153 – Fax 06/50763270

e-mail: DP.Treviso.ul@agenziaentrate.it

PEC: DP.Treviso@pce.agenziaentrate.it

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ...

RICORSO CON ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

proposto dal Sig. _____

(riportare dati identificativi, domicilio fiscale, C.F., PEC, difensore eventualmente nominato con relativi C.F. e PEC, domicilio eletto, ecc.)

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____,
con sede in _____, in persona del Direttore *pro tempore*,

in relazione

a ... (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, ecc.)
n. _____ notificato in data __/__/__, emesso dall'Agenzia
delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

FATTO

MOTIVI

Procura speciale(eventuale)

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo _____, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso _____.

Luogo e data

È autentica

Per tutti questi motivi,

CHIEDE

a codesta Commissione tributaria provinciale, di voler _____

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al DPR n. 115/02, è di _____ euro.

Luogo e data _____ Firma _____

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

Il contribuente, Sig. _____, come prima rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale/Regionale di _____, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92: _____ euro.

[segue parte eventuale]

Formula altresì **proposta di mediazione** fondata sui seguenti

MOTIVI

1) _____

2) _____

Per quanto motivato, la pretesa verrebbe ad essere così rideterminata:

Imposta: euro _____;

Interessi: euro _____;

Sanzioni: euro _____;

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

- via _____, città _____,

- PEC: _____,

- telefono _____,

- fax _____,

- posta elettronica ordinaria: _____.

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

1) _____

2) _____

3) _____

Luogo e data _____ Firma _____